

Publicato lo schema di decreto.

>

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000014.30-01-2024

Ministero dell'istruzione e del merito

Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze

IL MINISTRO

[... Omissis ...]

DECRETA

Articolo 1

(Finalità della certificazione delle competenze e raccordo dei modelli)

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono tenuti a certificare le competenze acquisite dagli alunni e dagli adulti che frequentano i corsi di istruzione degli adulti.
2. La certificazione descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze.
3. La certificazione delle competenze rilasciata dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) è valida per il rilascio della certificazione delle competenze.
4. Con il presente decreto i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno valore di riferimento.

Articolo 2 **(Tempi e modalità di rilascio della certificazione)**

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria, al termine della classe quinta della scuola primaria, al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di certificazione delle competenze.
2. La certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria, redatta in sede di certificazione delle competenze.
3. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di certificazione delle competenze.
4. La certificazione delle competenze rilasciata dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie in assolvimento del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di certificazione delle competenze.
5. In considerazione dell'importanza della certificazione delle competenze nelle annualità del primo biennio di istruzione, la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria, al termine della classe quinta della scuola primaria, al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di certificazione delle competenze.
6. La certificazione delle competenze rilasciata agli adulti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di certificazione delle competenze.
7. La certificazione delle competenze rilasciata in uscita dal percorso di istruzione degli adulti di primo ciclo di istruzione, redatta in sede di certificazione delle competenze.

Articolo 3

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria.
2. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che ne descriva le caratteristiche e le modalità di attuazione.

Articolo 4

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.
2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che ne descriva le caratteristiche e le modalità di attuazione.
3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che ne descriva le caratteristiche e le modalità di attuazione.
4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che ne descriva le caratteristiche e le modalità di attuazione.

Articolo 5

(Modello nazionale di certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo di istruzione)

1. È adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo di istruzione.
2. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che ne descriva le caratteristiche e le modalità di attuazione.

3. Le strutture formative accreditate dalle Regioni e gli istituti professionali che realizzano i percorsi di

Articolo 6

(Modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli a

1. È adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione

2. È adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione

3. I modelli di cui ai commi precedenti tengono conto nell'intestazione della specificità del segmento d

Articolo 7

(Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province au

2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, l'Ufficio per l'istruzione

3. L'INVALSI provvede, d'intesa con gli Uffici competenti delle Regioni a statuto speciale e delle Provi

Articolo 8

(Linee guida)

1. Con apposite linee guida, emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono fornite indicazioni

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito procede all'aggiornamento delle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188.

Articolo 9 (Norme finali)

1. I modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188, sono adottati anche per le scuole italiane all'estero di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188.

2. A fronte dell'eterogeneità e molteplicità degli indirizzi di studio e della riforma in atto degli istituti tecnici, il modello di certificazione delle competenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188, è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188.

3. Il modello di "Certificato di competenze" di cui al decreto ministeriale 24 agosto 2021, n. 267 integrato con il decreto ministeriale 12 settembre 2021, n. 274, è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188.

4. Il modello di certificazione delle competenze di cui all'art. 26, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188, è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188.

5. L'attestato di competenze di cui al Repertorio nazionale delle figure professionali della Conferenza Stato/Regioni è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188.

6. I modelli nazionali di certificazione delle competenze sono adottati anche per le scuole italiane all'estero di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2012, n. 188.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente articolo.

8. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

Scritto da RS
Mercoledì 07 Febbraio 2024 13:19 -

Allegato A
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
[... *Omissis* ...]

Allegato B
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
[... *Omissis* ...]

Allegato C
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE
[... *Omissis* ...]

Allegato D
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADU
[... *Omissis* ...]

Allegato E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADU
[... *Omissis* ...]

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segna

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
N. 0000014
30-01-2024